

GUIDA TECNICA

LA BUSSOLA

GUIDA PRATICA ALLA LEGGE 68/99



RIFERIMENTI

Link al sito - <https://siul.servizirl.it/siul-l68/>

Numero verde assistenza SIUL L68: 800.591.826

Contatto e-mail assistenza SIUL L68 - info-siul_l68@ariaspa.it

GUIDA PRATICA ALLA LEGGE 68/99

La bussola per orientarsi

Questa guida tecnica presenta la Legge n. 68/1999 e il sistema del Collocamento Mirato, strumenti creati per favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, facilitando l'incontro tra le loro caratteristiche e le esigenze del mercato del lavoro. La legge impone obblighi di assunzione ai datori di lavoro, pubblici e privati, che superano i 15 dipendenti computabili, definendo quote specifiche basate sulla dimensione aziendale. L'adempimento di tale obbligo è richiesto entro 60 giorni dall'insorgenza.

La guida descrive le diverse modalità per assolvere l'obbligo, sia tramite nuove assunzioni (dirette o in somministrazione, con Nulla Osta) che tramite il Computo dei lavoratori già in forza. Vengono inoltre illustrate le opzioni flessibili offerte dalle Convenzioni, in particolare quelle previste dall'Art. 14 per l'inserimento tramite cooperative sociali e dall'Art. 11 per la programmazione degli inserimenti, anche tramite tirocini finalizzati all'assunzione.

La guida copre anche misure di supporto per le imprese, come la Dote Impresa Collocamento Mirato che prevede incentivi, e la possibilità di richiedere l'Esonero Parziale dagli obblighi in determinate condizioni, con il relativo contributo esonerativo da versare.

Una sezione è dedicata alle persone con disabilità, chiarendo chi sono i soggetti beneficiari, quali sono i requisiti e le modalità per l'iscrizione agli elenchi del Collocamento Mirato, e quali servizi vengono offerti per l'orientamento e la ricerca del lavoro.

Infine, vengono trattati gli aspetti procedurali, inclusa la transizione al nuovo portale regionale SIUL-L68 a partire da giugno 2025 per la trasmissione delle richieste, e l'importanza della verifica dell'ottemperanza agli obblighi, requisito essenziale anche per la partecipazione a gare d'appalto.

TABLE OF CONTENTS

1

Iscrizione Collocamento Mirato

5

Assunzione e computo

9

Convenzione Art. 11 Legge n. 68/1999

12

Convenzione Art. 14 D.Lgs 276/2003

14

Esonero Parziale

16

Verifica Ottemperanza agli Obblighi della Legge n. 68/1999

17

Modalità di Trasmissione Richieste Relative al Collocamento Mirato

18

Dote Impresa Collocamento Mirato



IL COLLOCAMENTO MIRATO PER LE PERSONE CON DISABILITA'

Il Collocamento Mirato, introdotto con la Legge n. 68/99, ha lo scopo di promuovere per le persone con disabilità un inserimento lavorativo che sia il più possibile adatto alle loro competenze, capacità e punti di forza, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

La Legge n. 68/1999 introduce l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati a partire dai 15 dipendenti computabili secondo quanto previsto dalla norma, di riservare una certa quota di posti di lavoro per le persone iscritte nelle liste del collocamento mirato ai sensi dell'art.1 della Legge n. 68/99.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Invalidi del lavoro con una percentuale di disabilità superiore al 33%;
- Persone con disabilità visiva (100%) o sorde (80%);
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni (dalla prima all'ottava cat.);
- Persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati (centralinisti, massaggiatori, terapisti della riabilitazione).

I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per l'iscrizione agli elenchi del collocamento mirato occorre essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Almeno 16 anni d'età e assolvimento dell'obbligo scolastico (non aver raggiunto età pensionabile);
- Essere privo di lavoro o svolgere attività lavorativa il cui reddito non superi 8500 € per lavoro dipendente e 5500 € per lavoro autonomo;
- Essere immediatamente disponibile al lavoro;
- Verbale d'invalidità civile rilasciato dalla commissione Inps (almeno 46%) o d'invalidità al lavoro rilasciato da Inail (almeno 34%);
- Relazione conclusiva ai sensi della L. 68/99 (da richiedere tramite patronato o autonomamente tramite Spid sul sito Inps per invalidità civile – ad Inail per invalidità al lavoro);
- E' possibile procedere all'iscrizione con verbale d'invalidità ed almeno la ricevuta della richiesta di Relazione Conclusiva;
- Documento d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini Extra UE).

Nello specifico a seconda della categoria di appartenenza occorre disporre di una determinata certificazione rilasciata dall'organo competente.

CATEGORIA		DOCUMENTAZIONE PER ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO
Invalidi civili	Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di disabilità intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%	Verbale rilasciato dalla commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni di visive e di sordità
Invalidi del lavoro	Persone che hanno subito infortuni sul lavoro con una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 34%	Verbale rilasciato dall'INAIL
Non vedenti	Persone colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campovisivo previsti dalla l. n.138/2001)	Verbale rilasciato dalla commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni di visive e di <u>sordità</u> (parificata al 100%)
Non udenti	Persone sorde dalla nascita o con sordità acquisita prima dell'apprendimento della lingua parlata	Verbale rilasciato dalla commissione INPS per l'accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni di visive e di sordità (parificata all'80%)
Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio	Persone con minorazioni comprese tra la prima e l'ottava categoria	Decreto del Ministero del Tesoro, oppure dichiarazione della Commissione Medica dell'ospedale militare
Centralinisti non vedenti Massaggiatori e massofisioterapisti Terapisti della riabilitazione	Persone con disabilità visiva iscritte ad albi professionali dedicati (centralinisti - massaggiatori e massofisioterapisti - terapisti della riabilitazione)	Attestazione della qualifica conseguita o del titolo equipollente
Percettori di assegno ordinario di invalidità	Percettori di assegno ordinario di invalidità	Certificato o attestazione INPS

LE MODALITA'DELL'ISCRIZIONE

Le persone interessate ad iscriversi per la prima volta agli elenchi del collocamento mirato si devono rivolgere ai Centri per l'Impiego (CPI) pertinenti rispetto alla propria residenza. Successivamente l'iscrizione potrà essere trasferita ad un altro CPI del territorio nazionale.

Documenti necessari al momento dell'iscrizione:

- Documento di identità in originale e codice fiscale;
- Per i cittadini extra UE: permesso di soggiorno in corso di validità (o, fotocopia del permesso scaduto e richiesta del rinnovo in originale);
- Documento che attesti il reddito lordo annuo dell'anno precedente (o autocertificazione);

- In caso di svolgimento di attività autonoma o subordinata all'atto dell'iscrizione, documentazione comprovante il non superamento delle soglie di reddito previste dalla normativa vigente;
- Verbale d'invalidità o documento attestante l'invalidità in cui è indicata la percentuale assegnata;
- Relazione conclusiva ai sensi del D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 (ricevuta della richiesta nel caso in cui non fosse in possesso).

Al termine della procedura, verrà rilasciato un certificato di iscrizione agli elenchi del collocamento mirato.

Le iscrizioni alle liste e tutte le attività connesse sono effettuate su appuntamento, che può essere fissato inviando una e-mail all'indirizzo:
collocamentomirato@provincia.lodi.it

oppure telefonando ai numeri:

- 0371/442705, 0371/442543 (CPI Lodi, Via Fanfulla 8/A)
- 0371/442537 (Sportello S. Angelo Lodigiano, Viale Montegrappa 69)
- 0371/442515, 0371/442469 (CPI Codogno - Via Pietrasanta, 3).

I VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE

Gli Uffici del Collocamento Mirato forniranno consulenza e sostegno per la definizione di un progetto formativo e professionale proponendo, a seconda delle necessità della persona, la seguente gamma di servizi:

- Colloquio di accoglienza: anamnesi complessiva della situazione personale e lavorativa e dei bisogni, invio ai servizi territoriali competenti in caso di necessità di un servizio di mediazione;
- Informazione orientativa: descrizione dei servizi erogati dai Centri per l'Impiego, della rete territoriale dei servizi per il lavoro e la formazione e della rete dei servizi socio-assistenziali di supporto;
- Servizi specialistici: orientamento al lavoro, valutazione del potenziale lavorativo
Ricerca attiva del lavoro: strumenti e tecniche di ricerca del lavoro, redazione del curriculum vitae, simulazione del colloquio di selezione;
- Servizio incontro domanda-offerta: presentazione del profilo e del curriculum vitae presso le aziende con obblighi assunzionali ai sensi della Legge n. 68/1999.



ASSUNZIONE E COMPUTO DI PERSONALE CON DISABILITÀ

IL COLLOCAMENTO MIRATO

Il termine “collocamento mirato” si riferisce all’insieme degli strumenti previsti dalla Legge n. 68/1999 (di seguito, L. 68/1999) per promuovere l’integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alle loro caratteristiche e alle professionalità richieste dai datori di lavoro, con l’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

LA COPERTURA DELLA QUOTA D’OBBLIGO

La L. 68/1999 prescrive l’obbligo di avere alle proprie dipendenze una certa quota di lavoratori con disabilità in base all’organico aziendale calcolato escludendo dal totale dei dipendenti in forza tutte le categorie previste dalla normativa (ex art.4 Legge 68/99). L’obbligo insorge al raggiungimento dei 15 dipendenti computabili:

- 15-35 : previsto l’obbligo di assunzione di una persona con disabilità;
- 36-50 : previsto l’obbligo di assunzione di due persone con disabilità;
- > 50 : previsto l’obbligo di assunzione di un totale di lavoratori con disabilità pari al 7% della base di computo aziendale.

Dall'insorgenza dell'obbligo, l'Azienda ha 60 giorni di tempo per rendersi adempiente (art. 3 e art. 9 L. 68/1999). Tali termini possono, tuttavia, essere diversamente articolati grazie allo strumento delle Convenzioni previste dalla stessa L. 68/1999 e dal Decreto Legislativo 276/2003.

La copertura della c.d. quota d'obbligo è possibile con l'assunzione di nuovi lavoratori con disabilità previo rilascio di nulla osta dal competente servizio di Collocamento Mirato, oppure con il riconoscimento di lavoratori con disabilità già in forza presso l'Azienda previo riconoscimento della possibilità di "Computo" del lavoratore.

NULLA OSTA

1) Assunzione diretta da parte dell'Azienda.

Requisiti:

-Il lavoratore deve essere regolarmente iscritto presso la lista del Collocamento Mirato (art. 8 L. 68/1999);

-il contratto di lavoro:

può essere a tempo indeterminato o se a tempo determinato deve avere una durata superiore a 6 mesi (almeno 181 giorni) per le aziende in obbligo e di almeno tre mesi per le aziende non in obbligo;

-deve avere un orario settimanale pari almeno al 50 % + 1 ora dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL.

2) Assunzione con contratto di somministrazione da parte di Agenzia per il Lavoro, con riconoscimento nella quota d'obbligo dell'Azienda utilizzatrice. (previo rilascio di Nulla Osta).

Requisiti:

Il lavoratore deve essere regolarmente iscritto presso la lista del Collocamento Mirato (art. 8 L. 68/1999);

il contratto di somministrazione: può essere a tempo indeterminato o se a tempo determinato deve avere una durata di almeno 12 mesi deve avere un orario settimanale pari almeno al 50 % + 1 ora dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL.

Procedura:

1) richiesta di Nulla Osta da parte dell'Agenzia per il lavoro e conseguente rilascio da parte del competente servizio di collocamento mirato;

2) assunzione del lavoratore da parte dell'Agenzia per il Lavoro;

3) richiesta di Computo da parte dell'Azienda utilizzatrice e conseguente riconoscimento da parte del competente servizio di collocamento mirato.

3) Assunzione da parte della Cooperativa Sociale / Impresa Sociale nell'ambito di una Convenzione art. 14 D.Lgs 273/2003.

Requisiti:

Il lavoratore:

- deve avere I requisiti previsti per l'assunzione in convenzione ex art. 14(es: persone con necessità di servizi intensivi – profilazione fascia 3-4 come da linee, persone con disabilità psichica, persone disabili di età superiore a 55 anni, persone che abbiano una relazione conclusiva ai sensi della L.68/99 in cui sia indicata la necessità di supporto all'inserimento lavorativo);
- deve essere iscritto presso le liste del Collocamento Mirato (art. 8 L. 68/1999).

Il contratto di lavoro:

- deve avere una durata di almeno 12 mesi;
- deve avere un orario settimanale pari almeno al 50 % + 1 ora dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL.

Solo nel caso di lavoratori con difficoltà a svolgere attività lavorativa per un orario superiore o uguale al part time sopra indicato, in base a certificazione dell'autorità socio-sanitaria competente e/o in base a parere del Comitato Tecnico, è possibile l'attribuzione di una quota di computo per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato. L'orario non potrà in ogni caso essere inferiore alle 10 ore settimanali.

Procedura:

- 1) richiesta di Nulla Osta da parte della Cooperativa Sociale e conseguente rilascio da parte del competente servizio di collocamento mirato;
- 2) assunzione del lavoratore da parte della Cooperativa Sociale;
- 3) richiesta di Computo da parte dell'Azienda committente e conseguente riconoscimento da parte del competente servizio di collocamento mirato della quota computata per la durata della Convenzione ex art.14.

COMPUTO

Computo del lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 della l. 68/99 il datore di lavoro può computare nella quota di riserva:

- i lavoratori a cui è stata riconosciuta un'invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa almeno del 60%.
- i lavoratori a cui è stata riconosciuta un'invalidità del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno del 34% a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, solo qualora l'inabilità non sia causata dal mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Procedura

La procedura per il computo del lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto è così strutturata:

- A) Il datore di lavoro fa richiesta di computo del lavoratore, allegando il verbale di invalidità ed eventualmente la comunicazione di assunzione, qualora essa sia avvenuta precedentemente al sistema di tracciamento delle COB;
- B) l'operatore, verificato il possesso dei requisiti necessari e della percentuale d'invalidità richiesta, procede con il rilascio/diniego del documento di autorizzazione al computo.

Computo del lavoratore già invalido prima della costituzione del rapporto di lavoro

Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 bis della L.68/99, il datore di lavoro può computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il Collocamento Mirato, nel caso in cui abbiano:

- una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, oppure pari o superiore al 51% per le aziende in prima fascia 15-35 dipendenti (art.3 comma 5 D.P.R. 333/2000);
- una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% se con disabilità intellettiva o psichica;
- una minorazione ascritta dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Procedura

La procedura è la stessa di quella per la richiesta di computo di un lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto.

Computi relativi a passaggio ad altro datore di lavoro

Il nuovo Datore di lavoro può chiedere il computo per passaggio diretto qualora vi siano lavoratori già assunti ai sensi della legge 68/99 o prima dell'entrata in vigore della stessa che, mantenendo le medesime mansioni, intendano passare senza soluzione di continuità da un datore di lavoro ad un altro.

L'operatore, a seguito di richiesta dell'azienda contenente la necessaria documentazione, provvede a verificare la permanenza dei requisiti utili per il computo nella quota di riserva della nuova azienda:

- verbali d'invalidità;
- nulla osta/computo nell'azienda di provenienza ai sensi della legge 68/99 o precedenti.

Solo nel caso tali requisiti non siano rispettati, l'operatore comunica al datore di lavoro il diniego al computo in quota di riserva.



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.68/1999

La finalità della convenzione Art. 11 Legge 68/99 è realizzare azioni che mettano in connessione le attività produttive delle aziende con le potenzialità lavorative del disabile, pianificandone l'inserimento lavorativo e coprendo la quota d'obbligo prevista.

Dall'insorgenza di tale obbligo, l'Azienda ha 60 giorni di tempo per rendersi adempiente (art. 3 e art. 9 L. 68/1999). In alternativa all'assunzione diretta è possibile, nello stesso termine, la sottoscrizione di una Convenzione per la gestione totale o parziale delle assunzioni previste (art. 7 L. 68/1999).

Con tale strumento l'Azienda può programmare le assunzioni necessarie nel corso di varie annualità. La durata minima prevista per la Convenzione art.11 è pari a 6 mesi, la durata massima non può superare il periodo di 60 mesi (5 anni).

Le convenzioni Art. 11 L. 68/99 vengono sottoscritte da due soggetti:

- 1) La Provincia/Città Metropolitana;
- 2) Il datore di lavoro.

L' accordo tra Provincia e Azienda oltre a consentire una pianificazione cadenzata delle assunzioni, garantisce l'impiego delle seguenti forme contrattuali:

- assunzione a tempo indeterminato
- assunzione a tempo determinato (almeno 181 giorni di contratto)
- apprendistato

La Convenzione art.11 dà la possibilità alla persona disabile di svolgere periodi di tirocinio extracurricolare finalizzato all'assunzione entro i termini previsti dalle scadenze programmate.

La Provincia di Lodi offre alle aziende del territorio supporto nella ricerca del personale appartenente alle liste legge 68/99 attraverso il servizio di preselezione attivabile mediante la compilazione di un apposito modulo da trasmettere tramite pec all'indirizzo: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

La programmazione degli inserimenti è possibile rispetto a profili lavorativi compatibili con le caratteristiche degli utenti presenti nella banca dati degli uffici provinciali del Collocamento Mirato, in caso contrario la Provincia può rifiutare la sottoscrizione della proposta di Convenzione.

Nel corso del tempo è possibile aggiornare gli accordi presi in origine e procedere ad integrazioni/modifiche.

Le richieste dovranno essere adeguatamente motivate con riferimento alle seguenti causali:

- modifica della quota d'obbligo in conseguenza di un aumento o riduzione del personale;
- riorganizzazione aziendale;
- difficoltà occupazionali;
- compensazione territoriale che incida sull'ambito territoriale provincia.
- utilizzo di altri strumenti previsti dalla legge ai fini dell'adempimento della L.68/99;
- sospensione parziale o totale degli obblighi occupazionali.

In fase istruttoria la Provincia valuterà anche lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti e gli esiti delle misure adottate.

Qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengano situazioni che legittimano la richiesta di accesso all'istituto della sospensione parziale o totale temporanea degli obblighi occupazionale ex art.3, co. 5 l.68/99, la convenzione potrà essere rimodulata sulla base della sospensione applicata per il corrispondente periodo.



La Convenzione art.11 può essere sottoscritta anche da soggetti privati non in obbligo di assunzione ai sensi della L.68/99 a cui si applicano comunque le disposizioni precedentemente esposte in quanto compatibili con il carattere volontario della scelta, con particolari deroghe relative a durata e impegno occupazionale annuale. Decorso il primo anno di applicazione della convenzione ex art.11, è data facoltà al datore di lavoro di recedere.

Per i soggetti pubblici la disciplina è quella della direttiva 1/2019.

La Provincia svolge un'azione di monitoraggio e di controllo dell'attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

In caso di non ottemperanza, si procederà d'ufficio all'avviamento numerico e a selezione tramite chiamata con avviso pubblico secondo quanto previsto dal c.1 e c.1-bis dell'art. 7 Legge 68/99, come modificato dall'art. 6 del Dlgs 151/2015. Le persone con disabilità che aderiranno alla specifica offerta verranno avviate a scorrimento della graduatoria.

La mancata assunzione a seguito di rilascio di nulla osta determinerà automaticamente l'obbligo di segnalazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro del competente Ministero per le attività ispettive ad esso delegate.



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 D.LGS 276/2003

Le convenzioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 276/2003 consentono alle aziende di ottemperare agli obblighi previsti dalla L. 68/99 attraverso l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno delle cooperative sociali di tipo B, ai loro consorzi o alle imprese sociali a cui è stata affidata una commessa dall'azienda stessa.

I lavoratori sono conteggiabili nella quota d'obbligo dell'Azienda anche se formalmente il datore di lavoro è la Cooperativa Sociale di tipo B, Consorzio o Impresa Sociale. La commessa deve essere coerente con le capacità lavorative della persona disabile impiegata e il rapporto è regolamentato da un apposito accordo scritto.

Le convenzioni ex art. 14 D.lgs. 276/03 sono stipulate nell'ambito di quanto previsto dall'accordo quadro approvato con DGR n. 2460 del 18 novembre 2019 (successivamente integrato da DGR n° 1052 del 2 ottobre 2023) finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali delle persone con disabilità con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

La Convenzione art.14 consente una copertura parziale della quota di assunzioni obbligatorie prescritte dalla legge L.68/99 secondo quanto normato dall'accordo quadro sopra citato.

Le convenzioni avranno durata pari al contratto di affidamento della commessa e potranno avere durata minima di 12 mesi e massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile.

Ai fini della copertura dei posti da computare mediante la Convenzione, la stessa deve avere ad oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

I soggetti sottoscrittori sono il servizio Collocamento Mirato Disabili, l'azienda in obbligo ai sensi della L. 68/99 e la cooperativa sociale di tipo B incaricata di realizzare la commessa.

Entro 60 giorni dalla data di firma della Convenzione, la persona con disabilità, iscritta nelle liste L. 68/99 della provincia interessata e previa richiesta di nulla osta da parte della cooperativa, dovrà essere inserita all'interno della cooperativa sociale; successivamente all'assunzione l'azienda committente dovrà inserire nel portale dedicato richiesta di computo del lavoratore.

Qualora entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione la commessa non sia stata avviata o le persone non siano state assunte, la Convenzione potrà essere dichiarata decaduta dalla Provincia.

Nel caso in cui il contratto di lavoro tra la persona con disabilità e la cooperativa sociale si concluda anticipatamente, per motivi oggettivi e giustificati, la cooperativa deve provvedere, sempre entro 60 giorni, all'inserimento di una nuova persona con disabilità che rispetti i requisiti indicati nell'accordo quadro territoriale.

La Provincia di Lodi, tramite i propri uffici del Collocamento Mirato, affianca l'Azienda impegnata nell'adempimento degli obblighi di legge garantendo consulenza e supporto amministrativo. Le Cooperative Sociali/ConSORZI/Imprese Sociali possono fruire del servizio di preselezione fornito dal Collocamento Mirato.



ESONERO PARZIALE

L'esonero parziale autorizzato (legge 68/99 art 5 comma 3,4,5,6,7) è rivolto ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, che rendono difficoltosa l'occupazione dell'intera percentuale di persone con disabilità prescritta:

- A) faticosità della prestazione richiesta;
- B) pericolosità connaturata al tipo di prestazione dell'attività, anche derivante dalle condizioni ambientali in cui essa si svolge;
- C) particolari modalità di svolgimento del lavoro.

Trattandosi di esonero parziale, non può essere utilizzato dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici aventi da 15 a 35 dipendenti in organico per cui è previsto l'obbligo di una sola assunzione di un solo soggetto disabile. La percentuale massima di esonero concedibile è pari al 60%, aumentata all'80% nei settori della vigilanza privata e del trasporto privato.

A fronte della possibilità di ridurre il personale da assumere, il datore di lavoro deve versare un contributo esonerativo finalizzato a finanziare le politiche regionali per il lavoro delle persone con disabilità.

Il contributo è attualmente pari a 39,21€ per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore disabile non occupato, salvo aggiornamenti dei contributi ad opera del Governo.

I versamenti devono essere effettuati entro il 16 luglio per quanto riguarda il primo semestre ed entro il 16 gennaio per il secondo, attraverso il sistema PagoPA. In caso di inadempienza il servizio competente è tenuto ad inviare formale diffida al datore di lavoro e a darne successiva comunicazione al servizio ispettivo della direzione territoriale del lavoro.

Richiesta di esonero

L'esonero è richiesto dal datore di lavoro alla Provincia/Città Metropolitana ove insiste la sede operativa interessata all'esonero, salvo richieste contestuali su più sedi operative.


Nella valutazione dell'istanza di esonero il collocamento mirato verifica che:

- la percentuale e/o il numero di esoneri non sia superiore al numero di scoperture effettivamente presenti;
- del raggiungimento dell'ottemperanza del datore di lavoro in ragione della richiesta di esonero e di eventuali altri istituti (convenzioni, assunzioni) attivati o richiesti.

L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa dall'ufficio territorialmente competente per un periodo di tempo determinato; generalmente il Collocamento Mirato della Provincia di Lodi concede esoneri della durata di un anno, rinnovabili.

L'istanza viene attivata online dal datore di lavoro o da un suo delegato. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descrive le attività aziendali secondo le caratteristiche di pericolosità, faticosità e di rischio in relazione alla normativa sugli esoneri (DM n. 357/2000 art. 3 comma 1 e2). Successivamente la domanda di esonero deve essere completata con l'apposizione di una marca da bollo di 16,00 € e inviata al servizio territorialmente competente. L'autorizzazione (o il diniego) alla richiesta saranno espressi tramite specifico provvedimento entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il procedimento può essere sospeso per richiedere alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di esprimersi rispetto alla sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'autorizzazione o il diniego della richiesta di esonero. Può essere richiesta la modifica delle quote esonerate qualora incorrano variazioni che incidano anche temporaneamente sulla quota di riserva.



VERIFICA OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI DELLA LEGGE N. 68/1999

Quando un'azienda intende partecipare ad una gara di appalto con un ente pubblico (o privato concessionario di pubblici servizi), deve possedere alcuni requisiti di carattere generale, tra i quali quello di essere ottemperante alla L. 68/99. Tale requisito è previsto dall'Art. 17 della legge 68/99, in base al quale il rappresentante legale deve allegare alla documentazione di partecipazione alla gara un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che l'impresa è ottemperante alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Legge n. 68/1999) oppure che non è soggetta agli obblighi della suddetta legge. Successivamente, una volta espletata la gara, l'ente appaltante chiede agli enti competenti la verifica delle varie autocertificazioni acquisite in fase di richiesta di ammissione alla gara stessa, anche quella relativa all'ottemperanza alla L. 68/99 che viene chiesta all'ufficio del Collocamento Mirato dove l'azienda ha la sua sede legale. L'ottemperanza deve essere verificata per tutte le sedi sul territorio nazionale dove l'azienda ha obblighi.



MODALITÀ DI TRASMISSIONE RICHIESTE RELATIVE AL COLLOCAMENTO MIRATO

A partire da giugno 2025, a seguito della dismissione del portale Sintesi Lodi, tutte le richieste L.68/99 andranno inserite sul nuovo portale regionale.

SIUL-L68 Sistema Informativo Unitario Lavoro - Legge 68/99

Per poter operare su tale applicativo gli Utenti Datore di Lavoro o Intermediari Autorizzati si dovranno preventivamente registrare su SIULCOB. I manuali utente delle singole procedure sono presenti nell'applicativo al link supporto.

Link al sito - <https://siul.servizirl.it/siul-l68/>

Numero verde assistenza SIUL L68: 800.591.826

Contatto e-mail assistenza SIUL L68 - info-siul_l68@ariaspa.it



NOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO

Dote impresa sostiene l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall'altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell'inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all'occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all'inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra il Collocamento mirato e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.

Possono accedere all'agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia.

Il soggetto beneficiario fa richiesta al Collocamento mirato della Provincia o Città Metropolitana dove ha sede l'unità produttiva o filiale in cui la persona disabile è assunta e svolge l'attività lavorativa.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.

Gli interventi previsti dalla misura sono articolati in tre assi:

Asse I (Incentivi) : incentivi assunzione e contributo per l'attivazione di tirocini;

Asse II (consulenza e servizi): consulenza e accompagnamento alle imprese, contributi per ausili e isole formative;

Asse III (cooperazione sociale): creazione di cooperative sociali tipo B e rami di impresa cooperativa, incentivi per la transizione da cooperativa ed azienda.

La Provincia di Lodi offre consulenza amministrativa relativa al bando dote impresa.

CONTATTI

•**E-mail**: doteimpresa@provincia.lodi.it

•**Web**: <https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/politiche-del-lavoro/collocamento-mirato-disabili/pianodisabili/dote-impresa/>



LA BUSSOLA

GUIDA PRATICA ALLA LEGGE 68/99

CONTATTI

COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI PROVINCIA DI LODI

**Contatti Aziende: 0371/442.534; 0371/442.538;
0371/442.531; 0371/442.535**

E-mail: collocamentomirato@provincia.lodi.it

RIFERIMENTI

Link al sito - <https://siul.servizirl.it/siul-l68/>

Numero verde assistenza SIUL L68: 800.591.826

Contatto e-mail assistenza SIUL L68 - info-siul_l68@ariaspa.it

